

REPERTORIO N. 2.729

RACCOLTA N. 1.988

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REGISTRATO A PAVIA

IL 19/07/2019

REPUBBLICA ITALIANA

AL N. 2273

SERIE 1T

PAGATI EURO 200,00

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di luglio

12.07.2019

In Milano, via Colonna n.2

Avanti a me **ANDREA TRAMONTE** Notaio in Pavia, iscritto presso

il Collegio Notarile di Pavia, Vigevano e Voghera,

sono presenti:

CORSI ROMANELLI MASSIMILIANO MARCO, nato a Milano il 25 giugno

1966, residente a Castana, in via Castello n. 1, codice fiscale

CRSM66H25F205Q, che interviene in proprio e in qualità di

procuratore speciale del signor

BUONGIARDINO SIMONPAOLO GERMANO, nato a Milano il 30 maggio

1947, residente a Milano, in via Amedeo D'Aosta n. 9, codice

fiscale BNGSNP47E30F205D,

munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale

del 9 luglio 2019, Repertorio n.23.298 a rogito notaio Monica

De Paoli di Milano, che in originale si allega sotto **"A"**;

CURCIO FRANCESCO, nato a Napoli il 20 gennaio 1956, residente

a Pagnacco, in via del Cormor n. 7, codice fiscale

CRCFNC56A20F839V;

GUARALDI VINASSA DE REGNY OLIVIA, nata a Dublino (Irlanda) il

10 novembre 1965, residente a Milano, in via Lunigiana n. 7,

codice fiscale GRLV065S50Z116U;

CICCHETTI LUCA LUIGI EGILDO, nato a Milano il 9 settembre 1968, residente a Milano, in via Ramazzini Bernardino n. 4, codice fiscale CCCLLG68P09F205Z;

PETRIN DAVIDE, nato a Broni il 30 agosto 1972, residente a Pavia, in via Massacra n.14, codice fiscale PTRDVD72M30B201P;

ZONCADA PAOLO ERMINIO, nato a Cava Manara il 24 settembre 1951, residente a Pavia, in viale Libertà n. 2 , codice fiscale ZNCPRM51P24C360Q;

"SOCIETA' ITALIANA DI PATOLOGIA E MEDICINA TRASLAZIONALE", associazione non riconosciuta, con sede in Rende, via Pietro Bucci snc, codice fiscale 94094140301, in persona del Signor **CORSI ROMANELLI MASSIMILIANO MARCO**, qui comparso e sopra generalizzato, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, munito degli occorrenti poteri in forza di statuto e di delibera dell'Assemblea del 24 ottobre 2018, del cui verbale io notaio ho preso visione e che, richiamato sulle sanzioni penali previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara di essere Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'ente.

cittadini italiani, **della cui identità personale io Notaio sono certo**, che stipulano quanto segue.

DENOMINAZIONE

Viene costituita tra i componenti una associazione sotto la denominazione:

**"ASSOCIAZIONE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI PATOLOGIA E MEDICINA
TRASLAZIONALE PER LA RICERCA IN PATOLOGIA GENERALE, PATOLOGIA
CLINICA, FISIOPATOLOGIA, MEDICINA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
E MEDICINA TRASLAZIONALE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**

o in breve **"RiPaGeC - APS"**

SEDE

L'associazione ha sede in Pavia.

SCOPO

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione universitaria e post universitaria.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- attuare in modo diretto e/o promuovere ogni iniziativa inte-

sa a divulgare studi e ricerche scientifiche con particolare riguardo a quelle di interesse sociale nel campo della patologia generale, patologia clinica, fisiopatologia, medicina e diagnostica di laboratorio e medicina traslazionale, nonché la formazione in questo settore;

- organizzare iniziative di ogni tipo tese a raccogliere fondi per la ricerca in questo campo;

- finanziare programmi di ricerca valutati da un'apposita commissione scientifica;

- finanziare borse di studio per la formazione alla ricerca presso centri nazionali ed esteri per laureati e tecnici;

- assegnare premi, compreso quello della SIPMeT, quale riconoscimento per l'opera di particolare rilievo scientifico e culturale, svolta in Istituti di ricerca;

- supportare ove necessario il Congresso nazionale della SIPMeT anche in collaborazioni con altre associazioni, organizzazioni;

- organizzare corsi di aggiornamento, congressi scientifici, simposi e patrocinare altre iniziative analoghe promosse da altre associazioni;

- promuovere e svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente, con programmi annuali di attività di formazione medica continua (ECM) e di istruzione rivolta ad operatori sanitari e non, nazionali ed internazionali, conformemente a quanto previsto per l'accreditamento dei

corsi RCM dalle normative nazionali ed internazionali; tale attività può essere svolta direttamente o attraverso provider accreditati e in collaborazione con altri enti e/o associazioni scientifiche senza finalità di lucro;

- collaborare con i Ministeri interessati, le Regioni, le Aziende Sanitarie e altri organismi e Istituzioni pubbliche e private;

- elaborare, in accordo con la SIPMeT, linee guida e linee di consenso in collaborazione con organismi e istituzioni pubbliche e private e promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;

- favorire, in collaborazione con SIPMeT, gli scambi culturali e i rapporti di collaborazione con Cultori della materia e con altre Società scientifiche e Istituzioni od Organizzazioni nazionali e internazionali operanti nello stesso campo o in attività connesse, complementari e affini;

- cooperare con SIPMeT ai fini delle attività editoriali a carattere scientifico e le diverse forme di aggiornamento incluse quelle telematiche e/o informatiche;

- formare e supportare personale addetto alle finalità citate.

Qualora previsto dalla normativa, al fine di verificare la tipologia e la qualità delle attività svolte, la RiPaGeC - APS dovrà dotarsi di idoneo sistema di certificazione seguito da esperti con adeguata professionalità.

La RiPaGeC - APS è apolitica, non ha finalità sindacali e non può esercitare e/o partecipare abitualmente ad attività imprenditoriali o esercitare attività diverse ai sensi dell'art.

10 comma 1 lettera a del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460.

Il perseguimento di questi scopi verrà attuato preferibilmente mediante la realizzazione diretta di specifici progetti, ma anche indirettamente con il sostegno finanziario a iniziative di altri soggetti - enti, associazioni, comitati - con finalità consone a quelle dell'Associazione. I progetti riguarderanno, in particolare, quanto sopra previsto e ne dovrà essere garantita la pubblica fruizione. I fondi ricevuti - a titolo di elargizione, donazione o disposizione testamentaria - con l'indicazione di specifiche modalità e finalità vanno integralmente devoluti allo scopo indicato.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano

essere incompatibili con la qualifica di Onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lombardia.

PATRIMONIO

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi Istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

ESERCIZI SOCIALI

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di

attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Entro i successivi 4 (quattro) mesi il Consiglio Direttivo deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del D,Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea degli associati entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere impiegati soltanto per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati. Poiché l'Associazione non persegue scopi di lucro, è esplicitamente vietata la distribuzione tra i soci di utili o di quote del patrimonio.

L'Associazione, ai fini fiscali, è pertanto da considerare ente non commerciale, secondo quanto disposto dall'art.143 e seguenti del Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917; e, date le sue finalità espressamente specificate nell'art.5, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, volta in particolare alla valorizzazione di quanto indicato nelle finalità del presente statuto.

ASSOCIATI

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non ri-

valutabile.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19 dello statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato dai seguenti soggetti:

CURCIO FRANCESCO, sopra generalizzato, quale Presidente;

CORSI ROMANELLI MASSIMILIANO MARCO, sopra generalizzato,

MURARO RAFFAELLA, nata a Brescia il 13 gennaio 1956, residente a Bracciano, via La Lobbra n.2, codice fiscale MRRRFL56A53B157J, BUONGIARDINO SIMONPAOLO GERMANO, sopra generalizzato e ZONCADA PAOLO ERMINIO, sopra generalizzato.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 (tre) anni e possono essere rieletti per un massimo di 5 (cinque) mandati.

SCIoglimento

L'associazione ha durata illimitata.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione si estingue:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) quando lo scopo dell'Associazione è divenuto impossibile;
- c) per volontà dell'Assemblea.

Lo scioglimento è deliberato all'unanimità degli associati presenti all'assemblea cui partecipino almeno i quattro quinti dei membri. In tale occasione il Consiglio Direttivo procederà a nominare uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e la devoluzione delle attività dell'ente.

NORME DI FUNZIONAMENTO

L'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto che

si allega sotto "B".

FISCALITA'

Il presente atto costitutivo di associazione è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente da imposta di bollo, ai sensi art.82 D.Lgs. n.117/2017.

ADEMPIMENTI

Viene conferita delega ai componenti del Consiglio Direttivo, anche disgiuntamente, di compiere ogni atto e adempimento opportuno o necessario ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore, compresa la sottoscrizione di atti integrativi e/o rettificativi dello statuto e del presente atto costitutivo, e ogni altro potere al fine dell'ottenimento della qualità di ONLUS.

Ho

letto questo atto ai comparenti, che lo approvano con me sottoscrivendosi alle ore sedici e trenta minuti, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto da persona fida e in parte da me in undici facciate e fin qui della dodicesima di quattro fogli.

FIRMATO: MASSIMILIANO MARCO CORSI ROMANELLI

FRANCESCO CURCIO

OLIVIA GUARALDI VINASSA DE REGNY

LUCA LUIGI EGILDO CICCHETTI

DAVIDE PETRIN

PAOLO ERMINIO ZONCADA

ANDREA TRAMONTE notaio

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

“ASSOCIAZIONE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI PATOLOGIA E MEDICINA TRASLAZIONALE PER LA RICERCA IN PATOLOGIA GENERALE, PATOLOGIA CLINICA, FISIOPATOLOGIA, MEDICINA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E MEDICINA TRASLAZIONALE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”, in breve **“RiPaGeC – APS”**, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Pavia e sede amministrativa e domicilio fiscale in Via Scapolla n.12, presso lo studio del Dottor Davide Petrin.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione universitaria e post universitaria.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- attuare in modo diretto e/o promuovere ogni iniziativa intesa a divulgare studi e ricerche scientifiche con particolare riguardo a quelle di interesse sociale nel campo della patologia generale, patologia clinica, fisiopatologia, medicina e diagnostica di laboratorio e medicina traslazionale, nonché la formazione in questo settore;
- organizzare iniziative di ogni tipo tese a raccogliere fondi per la ricerca in questo campo;
- finanziare programmi di ricerca valutati da un'apposita commissione scientifica;

- finanziare borse di studio per la formazione alla ricerca presso centri nazionali ed esteri per laureati e tecnici;
- assegnare premi, compreso quello della SIPMeT, quale riconoscimento per l'opera di particolare rilievo scientifico e culturale, svolta in Istituti di ricerca;
- supportare ove necessario il Congresso nazionale della SIPMeT anche in collaborazioni con altre associazioni, organizzazioni;
- organizzare corsi di aggiornamento, congressi scientifici, simposi e patrocinare altre iniziative analoghe promosse da altre associazioni;
- promuovere e svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente, con programmi annuali di attività di formazione medica continua (ECM) e di istruzione rivolta ad operatori sanitari e non, nazionali ed internazionali, conformemente a quanto previsto per l'accreditamento dei corsi RCM dalle normative nazionali ed internazionali; tale attività può essere svolta direttamente o attraverso provider accreditati e in collaborazione con altri enti e/o associazioni scientifiche senza finalità di lucro;
- collaborare con i Ministeri interessati, le Regioni, le Aziende Sanitarie e altri organismi e Istituzioni pubbliche e private;
- elaborare, in accordo con la SIPMeT, linee guida e linee di consenso in collaborazione con organismi e istituzioni pubbliche e private e promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;
- favorire, in collaborazione con SIPMeT, gli scambi culturali e i rapporti di collaborazione con Cultori della materia e con altre Società scientifiche e Istituzioni od Organizzazioni nazionali e internazionali operanti nello stesso campo o in attività connesse, complementari e affini;
- cooperare con SIPMeT ai fini delle attività editoriali a carattere scientifico e le diverse forme di aggiornamento incluse quelle telematiche e/o informatiche;
- formare e supportare personale addetto alle finalità citate.

Qualora previsto dalla normativa, al fine di verificare la tipologia e la qualità delle attività svolte, la RiPaGeC - APS dovrà dotarsi di idoneo sistema di certificazione seguito da esperti con adeguata professionalità.

La RiPaGeC - APS è apolitica, non ha finalità sindacali e non può esercitare e/o partecipare abitualmente ad attività imprenditoriali o esercitare attività diverse ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera a del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460.

Il perseguimento di questi scopi verrà attuato preferibilmente mediante la realizzazione diretta di specifici progetti, ma anche indirettamente con il sostegno finanziario a iniziative di altri soggetti – enti, associazioni, comitati - con finalità consone a quelle dell'Associazione. I progetti riguarderanno, in particolare, quanto sopra previsto e ne dovrà essere garantita la pubblica fruizione. I fondi ricevuti - a titolo di elargizione, donazione o disposizione testamentaria - con l'indicazione di specifiche modalità e finalità vanno integralmente devoluti allo scopo indicato.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di Onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

Il recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello di ricezione da parte dell'organo amministrativo della notifica della volontà di recedere e non dà diritto ad alcun rimborso, neppure dell'eventuale quota associativa dell'anno in corso.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione, L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato, iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15 **(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati.

Dura in carica per n 3 (anni) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n 5 (cinque) mandati.

Il Consiglio Direttivo è convocato:

- su iniziativa del Presidente e almeno una volta all'anno, in occasione della discussione del bilancio consuntivo;
- su richiesta motivata della maggioranza dei suoi membri.

L'avviso di convocazione è, di norma, inoltrato per posta elettronica e può, ove necessario, essere inoltrato per posta ordinaria ovvero telefax.

Gli amministratori, quando non partecipano alle riunioni, esprimono le loro decisioni per iscritto, anche con ogni altro mezzo di telecomunicazione, qualora lo preveda l'invito di convocazione; la convocazione deve riportare l'indicazione degli argomenti costituenti l'ordine del giorno della riunione.

Sono previste riunioni telematiche.

Non sono ammessi voti per delega.

La convocazione è fatta 8 (otto) giorni prima della riunione o 3 (tre) giorni prima in caso di urgenza o forza maggiore.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 **(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti durano in carica 3 (tre) anni e sono rinominabili.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 C.C.

Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applica l'art.2399 C.C.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dai D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti ed è in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il/i componente/i dell'organo di controllo può/possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 dei D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi Istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Entro i successivi 4 (quattro) mesi il Consiglio Direttivo deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del D,Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea degli associati entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere impiegati soltanto per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati. Poiché l'Associazione non persegue scopi di lucro, è esplicitamente vietata la distribuzione tra i soci di utili o di quote del patrimonio. L'Associazione, ai fini fiscali, è pertanto da considerare ente non commerciale, secondo quanto disposto dall'art.143 e seguenti Dpr 22 dicembre 1986, n. 917; e, date le sue finalità espressamente specificate nell'art. 2, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, volta in particolare alla valorizzazione di quanto indicato nelle finalità del presente statuto.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nel casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Durata e Devoluzione del patrimonio)

L'associazione ha durata illimitata.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione si estingue:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) quando lo scopo dell'Associazione è divenuto impossibile;
- c) per volontà dell'Assemblea.

Lo scioglimento è deliberato all'unanimità degli associati presenti all'assemblea cui partecipino almeno i quattro quinti dei membri. In tale occasione il Consiglio Direttivo procederà a nominare uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e la devoluzione delle attività societarie.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexles del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

Finché l'associazione risulta Iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/ 97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".